

**AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI DUE ELENCHI APERTI (SHORT LIST) DI
"MEDICI LEGALI" E MEDICI "SPECIALISTI DI BRANCA" PER INCARICHI
PROFESSIONALI QUALI CONSULENTI TECNICI DI PARTE NEL CORSO DI
CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO PER PRESUNTA RESPONSABILITA' DEGLI
ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA DELL'A.O.R.N. DI CASERTA**

PREMESSA

Nei procedimenti giudiziari di natura risarcitoria che attengono presunte ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, le fasi processuali finalizzate all'attività decisionale del Magistrato risultano fortemente orientate dai risultati della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Da alcuni anni – e tendenzialmente a far epoca dalla promulgazione della Legge 8 Marzo 2017, n. 24 (*Gelli-Bianco*) – i Magistrati affidano l'incarico di Consulenza Tecnica d'Ufficio ad un Collegio composto dallo specialista in medicina legale e da uno o più specialisti della/e branca/che medico-chirurgica/che in cui verte la pretesa risarcitoria "*che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento*", secondo la previsione normativa dell'art. 15 della citata Legge.

In questo contesto procedurale, la gestione medico-legale del contenzioso aziendale consente costantemente di verificare come, nella fase del contraddittorio esperito nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio, la Struttura Sanitaria, attraverso l'intervento dei propri Consulenti Tecnici di Parte, può usufruire delle migliori opportunità di proposizione e di accoglimento delle argomentazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla tutela risarcitoria della posizione aziendale.

In tale fase, infatti, si struttura e si consolida il convincimento dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, attraverso il contributo delle argomentazioni fornite dalle parti, soprattutto in rapporto alle valutazioni ed alle tesi "*a difesa*" apportate, in qualità di Consulenti Tecnici di Parte, non solo dal Medico Legale, ma anche – e talvolta soprattutto - dal contributo degli specialisti nella/e disciplina/e in cui verte il procedimento risarcitorio.

Inoltre, la presa in carico multidisciplinare della difesa tecnica della Struttura Sanitaria contribuisce a migliorare l'atteggiamento di collaborazione professionale e scientifica del personale sanitario, ad implementare la qualità dell'assistenza attraverso il monitoraggio degli esiti dei percorsi diagnostico-terapeutici, a valorizzare la qualità delle prestazioni erogate ponendole al riparo da - talvolta ingiustificate - censure che a vario titolo potrebbero essere avanzate, evitandone altresì i possibili riverberi in ambito di eventuale danno erariale ascritto agli operatori sanitari.

Pertanto, a conferma di quanto sopra, l'Azienda con Deliberazione n.º 630 del 6.07.2023, si è dotata di un "*Protocollo operativo per la gestione medico-legale del contenzioso aziendale per presunta responsabilità degli esercenti la professione sanitaria*" al fine di garantire la migliore difesa sul piano tecnico dell'Ente, coniugandola alla tutela di diritti, professionalità ed interessi dei Sanitari coinvolti L'A.O.R.N. "*Sant'Anna e San Sebastiano*" di Caserta, quindi, intende costituire due elenchi aperti (short list) di Medici specialisti in Medicina Legale e nelle diverse discipline specialistiche in servizio presso l'Azienda, che manifestino la volontà di espletare incarichi, su nomina del Direttore Generale, di Consulente Tecnico di Parte (CTP) dell'A.O.R.N. in sede di contenzioso giudiziario civilistico per casi di presunta responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. Fermo restando che il Direttore Generale può, nell'esercizio delle proprie

discrezionali attribuzioni, in caso di procedimenti di particolare importanza e complessità che richiedono una precisa specializzazione, avocare a sé la scelta di un professionista da nominare come Consulente Tecnico di Parte, in relazione alla questione tecnica da affrontare.

L'inserimento nei predetti elenchi, del tutto volontario e facoltativo, consentirà all'A.O.R.N. di selezionare consulenti di fiducia, idonei e disponibili all'espletamento di tutte le fasi previste dall'assistenza tecnica medico-legale e specialistica in ambito di contenzioso civilistico per presunta responsabilità degli esercenti la professione sanitaria dell'Ente.

Art. 1

DESCRIZIONE E MODALITA' DELL'ATTIVITA' DA ESPLETARE

- a) Gli incarichi hanno per oggetto l'assistenza tecnica medico-legale e specialistica dell'A.O.R.N. in sede giudiziale civile, per tutte le attività di consulenza tecnica di parte necessarie ed utili alla migliore difesa di Ente e Sanitari coinvolti, riassumibili esemplificativamente in:
1. studio della documentazione sanitaria relativa al caso;
 2. partecipazione - in presenza ed ove possibile mediante collegamento telematico "da remoto" - agli accessi delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
 3. elaborazione di eventuali controdeduzioni agli elaborati degli Ausiliari del Giudice.
- b) Si informa, altresì, che la citata attività:
1. sarà riferita esclusivamente ai predetti ambiti della fase giudiziale e che la restante operatività, inerente la gestione dei casi di presunta responsabilità sanitaria, continuerà ad essere svolta attraverso le usuali modalità di collaborazione multidisciplinare con l'U.O.C. Medicina Legale, secondo quanto previsto dal "Protocollo operativo per la gestione medico-legale del contenzioso aziendale per presunta responsabilità degli esercenti la professione sanitaria";
 2. verrà prestata in forma collegiale tra il Medico Legale e lo Specialista di branca;
 3. prevedrà la piena disponibilità temporale del Professionista incaricato, in funzione delle esigenze correlate all'espletamento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte;
 4. dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e deve essere organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dell'incarico tecnico affidato. Sarà riconosciuto il rimborso spese sostenute se necessarie e documentate.

Art. 2

RESPONSABILITA'

- a) l'attività di consulenza tecnica di parte a fini giudiziari rientra nel novero delle attività professionali del prestatore d'opera intellettuale.
- b) ricevuto l'incarico, il professionista assume sotto la propria responsabilità un'obbligazione caratterizzata dall'assenza di subordinazione nei confronti del Committente, consistente nel compiere, sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la propria competenza professionale, nonché dei doverosi canoni di diligenza, prudenza e perizia qualificati, ogni attività e valutazione necessari a fornire correttamente gli elementi tecnici e scientifici funzionali alla migliore difesa in sede giudiziale degli interessi dell'Ente.

Art. 3

REQUISITI

Al fine dell'inserimento nell'elenco e permanenza in esso, i professionisti dovranno, al momento della domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti:

per entrambe le short list (Medici Legali e Specialisti di Branca)

- a) essere un Dirigente Medico dell'AORN di Caserta;
- b) possesso di laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione ed Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi da almeno 3 anni;
- c) assenza di contenziosi personali in corso con l'AORN;
- d) assenza di qualsiasi condizione di incompatibilità / conflitto d'interesse;
- e) regolarità degli obblighi assicurativi previsti dall'art.10 co. 3) della L. 24/2017;
- f) esperienza minima in attività di consulenza tecnica relative a casi di responsabilità professionale sanitaria;

solo per la short list dei Medici Legali

- b1) aver conseguito la specializzazione in Medicina Legale ed essere in servizio presso l'U.O.C. Medicina Legale dell'AORN.

Art. 4

VALIDITÀ ELENCHI

- a) la formazione dei due elenchi (short list), uno di Medici Legali e uno di Specialisti di Branca, a cura della U.O.C. Gestione Risorse Umane, è finalizzata all'individuazione di Medici dipendenti, qualificati e disponibili, delle cui competenze scientifiche l'AORN possa avvalersi, affidando loro incarichi di consulenza tecnica di parte nell'ambito di contenziosi civili per responsabilità professionale sanitaria;
- b) la scelta del Professionista, eseguita nell'ambito degli essenziali principi di competenza e trasparenza, resterà comunque all'apprezzamento discrezionale della Direzione Aziendale dell'AORN, che potrà procedere, in base anche alla specificità del caso, alla nomina del Consulente Tecnico individuandolo tra quelli in elenco o non presenti in elenco, in relazione alle problematiche tecniche ed all'entità di esposizione risarcitoria della controversia. A tale riguardo la disciplina di afferenza dello specialista di branca potrà essere concordata con l'U.O.C. Medicina Legale, che dispone dell'istruttoria del caso;
- c) la candidatura e l'inserimento in elenco, non configura l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'AORN, né l'attribuzione di alcun diritto al Professionista in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico che è rimesso alla discrezionalità del Direttore Generale.

L'elenco deve ritenersi aperto e, pertanto, si provvederà ad aggiornarlo con cadenza periodica semestrale, inserendo tutti i nominativi dei Medici aventi i requisiti prescritti dal presente avviso che presentino formale istanza, in conformità a quanto previsto nel presente avviso ed accettino di aderire alla short list ed alle specifiche condizioni ivi previste. La U.O.C. Gestione Risorse Umane, curerà l'aggiornamento semestrale;

- d) coloro che, successivamente, non intendano permanere nell'elenco, dovranno chiederne espressamente la cancellazione mediante comunicazione da trasmettere alla PEC gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it.

Art. 5

REVOCA

L'AORN di Caserta, si riserva di comunicare la revoca dall'inserimento nella Short List, dandone un preavviso di tre giorni (tre), all'indirizzo telematico PEC indicato dal professionista in fase di iscrizione alla Short List, nei seguenti casi:

- a) professionisti che non rispondono agli obblighi di moralità professionale previsti dalla normativa vigente nonché al Codice di Comportamento Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013);
- b) al Professionista che avrà espresso diniego a tre incarichi senza una valida motivazione;
- c) che, in seguito ad un incarico affidato, non abbia presenziato alle operazioni peritali, abbia reso una prestazione parziale e/o palesemente negligente;
- d) la cancellazione dall'Elenco, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, previa la richiamata comunicazione all'interessato, a mezzo pec, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.. L'interessato potrà far pervenire all'Azienda le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine, ovvero, nel caso in cui l'Azienda non ritenga di dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla sospensione o alla cancellazione dall'Elenco, dandone comunicazione.

Art. 6

DURATA E RETRIBUZIONE DELL'INCARICO

- a) la nomina a Consulente Tecnico di Parte avrà la durata necessaria per portare a termine la prestazione richiesta, per il pieno espletamento dell'incarico e potrà essere revocata sia nelle ipotesi previste dal codice civile, che per manifesta inottemperanza degli adempimenti previsti dalla normativa, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- b) per ogni singolo incarico affidato, vengono preventivamente stabiliti, assumendo come parametro il disposto dell'art. 5 della Deliberazione del Direttore Generale dell'AORN di Caserta, n.º 365 del 4.05.2021, ridotto percentualmente con riferimento alle Autorità innanzi alle quali verrà incardinata la controversia, ovvero, i seguenti compensi, oltre le spese vive, se documentate:
 - 1) per giudizi pendenti presso il Giudice di Pace: € 250,00 (duecentocinquanta//00);
 - 2) per giudizi pendenti presso il Tribunale con valore del contenzioso entro gli € 500.000,00 (cinquecentomila//00): € 500,00 (cinquecento//00);
 - 3) per giudizi pendenti presso il Tribunale con valore del contezioso superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00): € 700,00 (settecento).
- c) le prestazioni rese dai dirigenti medici saranno liquidate secondo le formalità fiscali ritenute più idonee dall'AORN, in relazione all'inquadramento del Professionista incaricato, al termine della procedura, previa verifica dell'attività svolta, che verrà dallo stesso certificata mediante produzione all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di copia del frontespizio del verbale delle operazioni peritali dal quale emerga la sua presenza, trasmessa unitamente alla richiesta di liquidazione.

Art. 7

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a) la domanda di inserimento nell'elenco, dovrà essere redatta in carta semplice ed in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato al presente atto, debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Altre modalità non produrranno alcun effetto e non si riterranno accettate;

b) il termine di trenta (30) giorni per la presentazione della domanda decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse (avviso) sul sito aziendale;

Trascorso il termine di cui alla lettera b), il professionista che intendesse essere inserito nella short-list potrà comunque proporre istanza, la quale, però, verrà valutata con decorrenza semestrale a partire dalla prima approvazione. La short-list, pertanto, potrà vedere l'incremento di professionisti con cadenza semestrale.

La tenuta e l'aggiornamento della short-list sarà a carico della U.O.C. Gestione Risorse Umane, che provvederà a darne tempestiva comunicazione al vertice aziendale ed alla U.O.C. Medicina Legale.

1. Le domande, da recapitare all'Ufficio Protocollo aziendale, potranno essere consegnate a mano, spedite a mezzo posta o trasmesse con PEC all'indirizzo protocollogenerale@ospedalecasertapec.it, curando di inserire nell'oggetto della pec, ovvero, sul plico postale, la seguente dicitura: "*Manifestazione d'interesse per incarichi di C.T.P.*";
2. si precisa, che in relazione alla scadenza dei termini, verrà presa in considerazione la data di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo aziendale con termine orario fissato alle ore 12.00 del giorno di scadenza di cui alla precedente lettera b). Farà fede l'ora di protocollazione della stessa;
3. l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare che quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nei rispettivi allegati corrisponda al vero, potendo disporre sia il mancato inserimento, che la successiva esclusione dall'elenco, di coloro che abbiano fornito false dichiarazioni, fermo restando la responsabilità civile e penale in capo agli stessi. La verifica ricadrà in capo alla U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Art. 8

COMUNICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

- a) Qualora se ne ravveda la necessità, la U.O.C. Medicina Legale, nell'ambito della propria istruttoria, comunicherà al Direttore generale l'esigenza di nominare uno specialista di branca in qualità di C.T.P. da affiancare al Medico Legale indicato dal Direttore della U.O.C. Medicina Legale;
- b) il Direttore Generale, valutata la richiesta, individuerà lo specialista di branca dandone comunicazione allo stesso e, per conoscenza, al Direttore della U.O.C. Medicina Legale ed al Direttore della U.O.C. Affari Legali;
- c) l'affidamento verrà formalizzato con apposito provvedimento di nomina del Direttore Generale.
- d) il Professionista interpellato dovrà far pervenire, mediante PEC, all'indirizzo protocollogenerale@ospedalecasertapec.it – affarilegali@ospedalecasertapec.it – medicinalegale@ospedalecasertapec.it la propria accettazione entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. La mancanza di riscontro sarà interpretata come tacito diniego e si applicherà quanto previsto al precedente art. 5, lettera b).

Art. 9

PUBBLICITÀ LEGALE

Il presente Avviso e l'elenco costituente la Short List, verranno pubblicati sul sito web dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, e, precisamente, il primo nella sezione *Avvisi e Concorsi*, il secondo nella sezione *Regolamenti*.

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'A.O.R.N. tratterà i dati forniti dai professionisti in sede di istanza, esclusivamente per gli adempimenti inerenti la formazione, la trattazione, l'istruttoria procedimentale, la costituzione e la gestione delle Short List, nei limiti necessari a proseguire le finalità regolamentari che disciplinano gli incarichi, ai sensi e nel rispetto del Decreto Legislativo n.º 196/2003 e del successivo GDPR (*General Data Protection Regulation*) Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii..

I dati verranno trattati nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite in ordine alla normativa sulla privacy, a cura del personale all'uopo preposto, così come sarà individuato dal Titolare del trattamento individuato nella persona del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, sia in forma cartacea che elettronica, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla presente Manifestazione d'interesse e sue attività consequenziali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per consentire l'espletamento delle varie fasi dell'attività richiesta. L'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla presente manifestazione d'interesse e successivo inserimento nelle costituenti short list. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali, renderà impossibile all'Azienda di dar corso all'inserimento e conferimento degli incarichi.

I professionisti hanno il diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al trattamento per motivi legittimi. L'apposita istanza dovrà essere presentata al Titolare del Trattamento (Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, con sede in Via Palasciano, snc, 81100 Caserta).

Responsabile del procedimento di cui alla presente Manifestazione d'interesse è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, dott. Luigia Infante.

Il Direttore UOC Medicina legale
dott. Pasquale Giugliano

Il Direttore U.O.C. Affari legali
avv. Domenico Sorrentino

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa